

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

Art. 57 (Iscrizioni avvenute medio tempore)

A richiesta della parte che ha ottenuto l'iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Note

La cancellazione di tutte le iscrizioni avvenute medio tempore poste in essere dal titolare iscritto non avviene d'ufficio, ma è necessario che la parte che ha ottenuto l'iscrizione nell'ordine di grado ne faccia richiesta, anche con una domanda successiva.

Le iscrizioni oggetto di cancellazione sono esclusivamente quelle effettuate in base ad un titolo in cui il titolare iscritto abbia disposto del diritto, non potendosi cancellare quelle iscritte su iniziativa di terzi (es. domande giudiziali), ad eccezione dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.).